



EUROMOBILIARE
PRIVATE BANKING

Allegato "B" all'atto

N. 44163 di Rep. N. 14631 di Racc.

STATUTO SOCIALE



3250 - Credem Euromobiliare Private Banking Spa con unico socio - Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem
Sede Legale via Emilia San Pietro 4, 42121 Reggio nell'Emilia - telefono +39.02.6376.1 - fax +39.02.6376.998 - email
info@credemeuromobiliarepb.it - pec credemeuromobiliarepb@pec.gruppocredem.it - www.credemeuromobiliarepb.it
Capitale sociale euro 60.760.000 i.v. - Registro Imprese di Reggio Emilia e Codice Fiscale 08935810153 Partita IVA n.
02823390352 - Iscritta all'Albo delle Banche (al n. 4999) e all'Albo dei Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d'Italia. Società
soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Società autorizzata e vigilata da Banca d'Italia, CONSOB
ed IVASS. La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili
sul sito www.credemeuromobiliarepb.it

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE OGGETTO E DURATA

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una Società per azioni con la denominazione "Credem - Euromobiliare Private Banking S.p.A." La ragione sociale può essere abbreviata in Credem Euromobiliare PB. La Società fa parte del Gruppo Bancario "Credito Emiliano - CREDEM". In tale qualità essa è tenuta ad osservare, ed a fare osservare alle Società od enti controllati, le disposizioni che la "Capogruppo", nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale in Reggio Emilia.
Può istituire, con l'osservanza delle disposizioni che regolano la materia, filiali e rappresentanze o deciderne la soppressione.

Articolo 3 – Oggetto

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, ivi compreso l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e dei relativi servizi accessori come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale ed alla realizzazione dell'interesse del Gruppo Bancario. La Società può costituire e gestire, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, fondi pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. La Società può emettere obbligazioni - anche convertibili o *cum warrant* - ed altri strumenti e prodotti finanziari, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

Articolo 4 – Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata. Ai soci è riconosciuto il diritto di recesso nei soli casi previsti da disposizioni inderogabili di legge. Pertanto, ogni facoltà di recesso derivante da disposizioni di legge derogabili deve intendersi espressamente esclusa.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 60.760.000 (sessantamilionisettecentosessantamila) suddiviso in n. 9.800.000 (novemilioniottocentomila) azioni nominative del valore nominale di Euro 6,20 (sei virgola venti) ciascuna.

Articolo 6 – Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili.
Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti relativi devono essere esercitati da un rappresentante comune.
Ove il rappresentante comune non sia stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Articolo 7 - Trasferimento delle azioni

Il trasferimento delle azioni e l'opponibilità degli effetti alla Società sono regolati dalla legge.

Articolo 8 - Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 9 - Organi della Società

Sono organi della Società, secondo le rispettive attribuzioni:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato o, in alternativa, un Comitato Esecutivo.

TITOLO IV ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10 - Assemblea ordinaria e straordinaria

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e si riuniscono presso la sede sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.

Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso comunicato ai soci da spedirsi a mezzo lettera raccomandata o e-mail, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Articolo 12 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. In mancanza il Presidente dell'Assemblea è designato dagli intervenuti.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, designa il Segretario.

Nei casi previsti dalla legge ed in ogni altro caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno il verbale è redatto da un Notaio dal medesimo Presidente incaricato, anche in caso di Assemblea ordinaria.


Articolo 13 - Soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea

Possano intervenire all'Assemblea i soci che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale, o presso le banche e gli Enti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione, almeno due giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea. Le azioni così depositate non potranno essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Il biglietto di ammissione rilasciato per l'Assemblea di prima convocazione è valido anche per quella di seconda convocazione.

Il Socio ha il diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge. Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati, verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.



L'Assemblea potrà svolgersi con intervenuti dislocati anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché potere visionare, ricevere e trattare la documentazione.

L'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il Presidente dell'Assemblea, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il Notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal Presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona, incarico che può essere in ogni caso affidato allo stesso segretario verbalizzante o al Notaio.

Articolo 14 – Validità delle delibere assembleari

Per la validità delle deliberazioni Assembleari, sia in prima sia in seconda convocazione, si applicano le norme di legge.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano; il Presidente può disporre, ove lo ritenga opportuno, la votazione per appello nominale.

Nelle votazioni di nomina dei Consiglieri risulta eletto chi ha avuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si intende eletto il più anziano d'età.

Articolo 15 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea delibera sugli argomenti ad essa riservati dalla legge, dallo Statuto e dalla normativa secondaria. L'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati:

- 1) approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale nonché di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
- 2) delibera, altresì, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, sull'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore a 1:1, ma comunque non superiore al 2:1, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente;
- 3) approva i piani di remunerazione e incentivazione basati su strumenti finanziari;
- 4) approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- 5) delibera sulle operazioni con parti correlate o soggetti collegati, ovvero sulle autorizzazioni relative ad operazioni con parti correlate o soggetti collegati, che le procedure adottate dalla Società ovvero la normativa di settore riservino all'Assemblea dei Soci;
- 6) nei casi di urgenza previsti dalla normativa di settore, delibera sulle operazioni con parti correlate o soggetti collegati anche in deroga alle previsioni normative interne ed esterne che ne regolano l'approvazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che dovrà contenere gli elementi essenziali prescritti dalla legge e dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno certificati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal solo Presidente.

La proposta di cui al punto 2 del primo comma del presente articolo è approvata quando:

- l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea;
- la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

TITOLO V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 - Componenti e durata

L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il quale si compone di non meno di sette e non più di dodici membri.

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione dura in carica per non più di tre esercizi, scade alla data dell'Assemblea nella quale si delibera l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e può essere rieletto.

La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura:

- il possesso dei requisiti, compresi i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali di Banche, stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
- l'equilibrio tra i generi, ovvero la presenza di almeno un terzo (con arrotondamento, in caso di numero decimale, all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore) di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, salvo una maggiore e diversa percentuale prevista da fonti normative e/o regolamentari tempo per tempo vigenti;
- la presenza di Amministratori indipendenti almeno nel numero minimo previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Si qualificano come indipendenti gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente per gli esponenti aziendali delle Banche e in mancanza di questa gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come eventualmente specificati ed integrati anche dalla normativa interna adottata dalla Società.

Nel rispetto della normativa vigente, i soci considerano nella scelta dei candidati alla carica di amministratore anche le risultanze della composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale, come da processo disciplinato in apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, motivando le eventuali differenze rispetto a siffatte risultanze.

Il venire meno in capo al Consigliere dei requisiti di indipendenza oggetto di accertamento in sede di nomina determina l'automatica cessazione dalla carica.

Non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età.

Agli amministratori spetta un compenso nella misura determinata dall'Assemblea.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti.

Articolo 17 – Sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione

La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea con le modalità previste dalla legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori si procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c. Gli altri Amministratori rimasti in carica provvedono alla cooptazione scegliendo il sostituto ovvero i sostituti avendo cura di rispettare, in ogni caso, i requisiti richiesti dalla normativa e dallo statuto in materia di composizione dell'organo collegiale, tenendo altresì in considerazione le risultanze della composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale, come da processo disciplinato in apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, motivando le eventuali differenze rispetto a siffatte risultanze.

Gli Amministratori cooptati ai sensi del comma precedente rimarranno in carica sino alla prima Assemblea dei Soci.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti;
- la scissione di società nei casi previsti dall'art. 2506-ter c.c., secondo le modalità ed i termini ivi descritti;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.



Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per disposizioni dell'Autorità di Vigilanza, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio i seguenti poteri:

1. la supervisione strategica della Banca, esercitando tutti i compiti previsti dalla normativa vigente;
 2. la gestione della Società, avvalendosi dell'Amministratore Delegato o del Comitato Esecutivo, ove nominati, e la determinazione dei relativi indirizzi generali nell'ambito delle direttive impartite dalla Capogruppo;
 3. l'approvazione periodica dei piani strategici aziendali, industriali e finanziari, le operazioni strategiche e in particolare la determinazione delle linee dello sviluppo territoriale e della politica immobiliare della Società nell'ambito delle direttive impartite dalla Capogruppo;
 4. l'approvazione del bilancio preventivo annuale (budget) nonché delle sue eventuali modifiche;
 5. la redazione, approvazione e modifica del regolamento interno concernente i limiti al cumulo degli incarichi e dei principali regolamenti interni, così come individuati dal Consiglio, di quelli concernenti la struttura organizzativa della Società ed i rapporti tra gli organi della stessa, nonché il recepimento delle politiche di gruppo per la promozione della diversità e della inclusività;
 6. l'assunzione e la cessione di partecipazioni; non rientra nella competenza del Consiglio l'assunzione di partecipazioni che comportino una responsabilità illimitata per la Società;
 7. la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale, e, in generale, dei dirigenti addetti alla Direzione Centrale, le promozioni e i sistemi incentivanti degli stessi, nonché la determinazione dei relativi poteri e attribuzioni;
 8. l'adesione ad associazioni nazionali ed internazionali;
 9. la costituzione, lo scioglimento di comitati interni al Consiglio di Amministrazione, la nomina, la revoca dei loro componenti e le regole per il loro funzionamento;
 10. la definizione dell'assetto complessivo di governo societario e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Banca, garantendone la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse, la verifica della loro corretta attuazione e la promozione tempestiva delle misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze;
 11. l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
 12. la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;
 13. la determinazione in modo analitico, con chiarezza e precisione, circa il contenuto, dei limiti e delle modalità di esercizio della delega all'Amministratore Delegato o al Comitato Esecutivo, ove nominati, definendo altresì le modalità attraverso le quali deve essere assicurata al Consiglio stesso l'informativa sull'attività delegata;
 14. la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo come tali definite dalla normativa del settore bancario;
 15. il recepimento del piano di risanamento nell'ambito delle direttive impartite dalla Capogruppo CREDEM;
 16. l'adozione, su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, nell'ambito delle direttive impartite alla Capogruppo CREDEM, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Banca, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
 17. il recepimento della decisione della Capogruppo CREDEM di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;
- Ove nominato, l'Amministratore Delegato, nell'ambito delle competenze attribuitegli dal Consiglio, sovrintende alla gestione della Società e coordina l'opera della Direzione Centrale. Fermo restando tale principio, l'eventuale nomina di un Direttore Generale diverso dall'Amministratore Delegato presuppone e comporta una ripartizione chiara delle competenze e delle responsabilità di ciascuno.
- Per determinati atti o categorie di atti possono essere conferiti poteri anche ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione.

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri decisionali possono altresì essere conferiti a Dirigenti e Quadri Direttivi della Società, singolarmente o riuniti in Comitati, nonché ai preposti alle dipendenze.

I limiti di competenza, le condizioni di utilizzo dei poteri decisionali così conferiti, e le modalità di rendicontazione agli organi amministrativi della banca sono stabiliti in appositi regolamenti interni.

Gli Amministratori, anche attraverso l'Amministratore Delegato, ove nominato, o il Direttore Generale, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società; in particolare sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2391 c.c., gli organi delegati riferiscono sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno con periodicità trimestrale.

Articolo 19 - Rappresentanza della Società

La rappresentanza della Società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente, ove nominato, o ad altro Consigliere all'uopo delegato dal Consiglio. Ove siano eletti due Vice Presidenti, la rappresentanza spetta al Vice Presidente più anziano di carica, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione. La firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento di questo ultimo. Per singoli atti o categorie di atti il Consiglio di Amministrazione può delegare la rappresentanza e la firma sociale a propri membri, al Direttore Generale, a dirigenti, a quadri direttivi ed a impiegati della Società o di altre Società del Gruppo Bancario "Credito Emiliano-CREDEM" nonché ad altri procuratori. Coloro ai quali sono delegati, ai sensi dello Statuto, poteri decisionali, sono altresì investiti del potere di rappresentanza della Società per l'esercizio degli stessi.

Articolo 20 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, o chi lo sostituisce a norma dell'articolo precedente:


- a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, coordinandone i lavori;
- b) stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche delle proposte che fossero fatte per iscritto da almeno due membri del Consiglio o dal Collegio Sindacale e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie in discussione vengano fornite a tutti i Consiglieri;
- c) ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali;
- d) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, ove nominato, e agli altri amministratori esecutivi.

Articolo 21 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è convocato di regola una volta ogni trimestre e comunque quando lo richiedano gli interessi sociali o ne sia fatta domanda per iscritto da almeno tre Consiglieri o dai Sindaci. La convocazione è comunicata ai Consiglieri e ai Sindaci con avviso da spedirsi anche via e-mail, ovvero mediante qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Solo in caso di particolare urgenza la convocazione può effettuarsi anche nello stesso giorno in cui si tiene la riunione. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter ricevere, trasmettere e visionare la documentazione. L'intervento alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti, ivi compreso il Presidente, fermo restando che nel luogo eventualmente indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il Notaio.

Articolo 22 - Validità adunanze consiliari

Per la validità delle adunanze consiliari è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.



Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, con esclusione dal computo degli eventuali astenuti: nel caso di parità prevale, se espresso, il voto di chi presiede.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.

Articolo 23 -Verbali adunanze consiliari

I verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato Esecutivo, ove nominato, sono redatti dal Segretario. Il Segretario è nominato dal Consiglio, ovvero può essere nominato di volta in volta dal Consiglio e dal Comitato Esecutivo per le rispettive sedute.

I verbali delle adunanze del Consiglio e del Comitato Esecutivo, ove nominato, sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, sono trascritti rispettivamente nei libri vidimati e bollati delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo o, in alternativa, conservati digitalmente secondo la normativa vigente.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, saranno certificati con la dichiarazione di conformità, sottoscritta da chi presiede la riunione o dal Segretario.

TITOLO VI COMITATO ESECUTIVO

Articolo 24 – Nomina e composizione

Il Comitato Esecutivo può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione il quale ne fissa le modalità di funzionamento, la periodicità delle riunioni e la durata, comunque non superiore a quella residua del Consiglio stesso.

Il Comitato Esecutivo è composto da non più di cinque Consiglieri.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa alle adunanze del Comitato Esecutivo, allo scopo di favorire l'adeguata circolazione delle informazioni.

Con il medesimo fine, partecipano alle adunanze del Comitato Esecutivo anche il Vice Presidente o i Vice Presidenti ove non altrimenti già componente/i del Comitato Esecutivo.

Articolo 25 – Presidenza e funzionamento

Il Comitato Esecutivo, se nominato, elegge, con la maggioranza semplice dei presenti, tra i suoi componenti, il soggetto deputato a presiedere, coordinare e convocare le adunanze, stabilendone il relativo ordine del giorno, nonché a rappresentare l'Organo. In caso di assenza o impedimento del soggetto nominato, le predette funzioni saranno espletate dal componente più anziano di età.

Il Comitato può sempre sostituire il soggetto deputato a presiederlo.

Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione o, in difetto, altra persona designata dal Comitato, anche fra soggetti non facenti parte dell'organo.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti con esclusione dal computo degli eventuali astenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Il Comitato Esecutivo si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nell'ambito del territorio dell'Unione Europea.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

L'intervento alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti, ivi compreso il Presidente, fermo restando che nel luogo eventualmente indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante.

Articolo 26 – Poteri

Al Comitato Esecutivo, ove nominato, competono i poteri delegatigli dal Consiglio.

In caso di urgenza il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni anche in merito ad affari od operazioni non rientranti nella delega, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 27 - Nomina, composizione, compenso, riunioni

Il Collegio Sindacale è costituito di tre Sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea ordinaria che nomina anche il Presidente.

Non può essere eletto Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo o Sindaco Supplente chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età. Sono fatti salvi gli effetti della sostituzione ai sensi dell'articolo 2401 c.c.

La revoca e la sostituzione dei componenti il Collegio Sindacale è disposta alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, anche in deroga al criterio di anzianità.

I componenti del Collegio Sindacale restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti e i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico, previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

La composizione del Collegio Sindacale contempla la presenza di almeno un componente appartenente al genere meno rappresentato, salvo quanto diversamente stabilito da fonti normative e/o regolamentari tempo per tempo vigenti.

Al Collegio Sindacale sono affidati i compiti e i poteri attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dalle disposizioni di Vigilanza all'organo con funzione di controllo.

Salvo diversa disposizione dell'Assemblea dei soci, il Collegio Sindacale svolge le funzioni di Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

L'Assemblea ordinaria stabilisce l'emolumento spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascun Sindaco effettivo con riferimento all'intera durata dell'incarico.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza, videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter ricevere, trasmettere e visionare la documentazione. Alle predette condizioni il Collegio Sindacale si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

I verbali delle adunanze del Collegio Sindacale sono trascritti nei libri vidimati e bollati delle adunanze dell'organo o, in alternativa, conservati digitalmente secondo la normativa vigente.

La revisione legale è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

TITOLO VIII


DIREZIONE

Articolo 28 - Direzione Centrale

La Direzione Centrale è composta dai Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione i quali, ciascuno nell'ambito dei rispettivi poteri e attribuzioni, provvedono all'esecuzione delle delibere degli organi amministrativi e in genere alla gestione degli affari correnti.

Tra i dirigenti designati alla Direzione Centrale può essere nominato un Direttore Generale, uno o più Condirettori Generali e uno o più Vice Direttori Generali.

Agli stessi dirigenti può essere attribuita, anche a tempo determinato, la funzione vicaria del Direttore Generale. Il Direttore Generale o, in caso di sua assenza od impedimento, i dirigenti con eventuale



funzione Vicaria del Direttore Generale, partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove nominato.

In mancanza di nomina dell'Amministratore Delegato, la cura degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e il coordinamento dell'attività della Direzione sono affidati al Direttore Generale o, in assenza dello stesso, agli eventuali dirigenti con funzione Vicaria del Direttore Generale sulla scorta dei poteri a questi conferiti. Il Direttore Generale ed i suoi eventuali vicari, partecipano alla funzione di gestione; ad essi spetta altresì l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove previsto.

TITOLO IX BILANCIO E RISERVE – RIPARTO UTILI

Articolo 29 - Esercizio sociale, bilancio e riserve

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al minimo di legge per costituire una riserva (riserva legale), fino a che questa non abbia raggiunto almeno la percentuale minima di capitale sociale richiesta dalla legge.

Articolo 30 - Dividendi

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili sono devoluti alla Società.

TITOLO X RINVIO A NORME DI LEGGE

Articolo 31 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si osservano le norme di legge.

